


**FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO**  
**STAGIONE AGONISTICA 2015 - 2016**



---

**C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 5**

Affisso all'Albo il 15/02/2016

## **Maggio Eleonora, Cavenaghi Valentina**

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Pallavolo Burago

### **La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata**

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente l'Avvocato Anna Galimberti quale rappresentante delle due atlete ricorrenti, non costituita la società vincolante

#### **rileva**

- che le atlete ricorrenti mettevano in mora la società vincolante con lettera del 14/10/2015 richiedendo lo scioglimento del vincolo per giusta causa adducendo un manifesto disinteresse della società nei loro confronti avvalorato dalla mancata convocazione per la ripresa degli allenamenti in vista della stagione agonistica 2015/2016;
- che le atlete Maggio Eleonora e Cavenaghi Valentina in data 03/11/2015 convenivano la società ASD Pallavolo Burago innanzi a questa C.T.A., per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa, adducendo le stesse motivazioni contenute nel documento di messa in mora aggiungendo che la società alla data del ricorso non aveva ancora inviato formale invito a effettuare l'obbligatoria visita annuale di idoneità sportiva agonistica scaduta per entrambe le atlete, ma ancora in corso di validità al momento del rinnovo del tesseramento;
- che il sodalizio ASD Pallavolo Burago non ha ritenuto di rispondere alla messa in mora da parte delle atlete né di costituirsi quale parte resistente né di essere presente nel procedimento.

#### **Osserva**

- che la mancanza di contraddittorio, strumento essenziale del procedimento, pone il giudice nella condizione di considerare presuntivamente probanti, sempre che queste appaiano tali in sé, le motivazioni che l'atleta ha evidenziato nel documento di ricorso;

- che nel caso di specie sembra potersi accordare tutela piena alla situazione soggettiva delle ricorrenti non avendo, infatti, la società vincolante, mostrato interesse per le atlete ricorrenti fino al momento della messa in mora da parte delle atlete, reagendo con una tardiva convocazione per la ripresa degli allenamenti, in realtà iniziati nella prima metà del mese di settembre, e richiedendo, nel caso dell'atleta Maggio, e accettando, nel caso dell'atleta Cavenaghi, la restituzione degli indumenti di gioco;
- ad avvalorare la tesi del disinteresse da parte della società vincolante alle prestazioni sportive delle atlete concorre il mancato formale invito ad effettuare l'obbligatoria visita annuale di idoneità sportiva agonistica scaduta per entrambe le atlete.

### **PQM**

Accoglie il ricorso delle atlete Maggio Eleonora e Cavenaghi Valentina per giusta causa a norma dell'art. 35 del R.A.T. e dispone la restituzione delle tasse di ricorso versate dalle ricorrenti.

Affissione all'albo 15 febbraio 2016

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

**Lisanti Silvia**

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Pallavolo Burago

### **La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata**

letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, presente l'Avvocato Anna Galimberti quale rappresentante dell'atleta ricorrente, non costituita la società vincolante

#### **rileva**

- che l'atleta ricorrente metteva in mora la società vincolante con lettera del 14/10/2015 richiedendo lo scioglimento del vincolo per giusta causa adducendo la completa mancanza di rapporto di appartenenza con la società a seguito di continui contrasti con il Presidente della società vincolante dovuti alle reiterate intemperanze dello stesso nei suoi confronti accompagnate da un comportamento sempre ostile, scontroso e intimidatorio;
- che l'atleta Lisanti Silvia in data 03/11/2015 conveniva la società ASD Pallavolo Burago innanzi a questa C.T.A., per ivi sentir dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa, adducendo le stesse motivazioni contenute nel documento di messa in mora, portando ad ulteriore sostegno della proprie affermazioni l'accettazione senza resistenze, da parte della società vincolante, della riconsegna del materiale sportivo dalla stessa effettuato ed il mancato formale invito ad effettuare l'obbligatoria visita annuale di idoneità sportiva agonistica ormai scaduta;
- che il sodalizio ASD Pallavolo Burago non ha ritenuto di rispondere alla messa in mora da parte dell'atleta né di costituirsi quale parte resistente né di essere presente nel procedimento.

#### **Osserva**

- che la mancanza di contraddittorio, strumento essenziale del procedimento, pone il giudice nella condizione di considerare presuntivamente probanti, sempre che queste appaiano tali in sé, le motivazioni che l'atleta ha evidenziato nel documento di ricorso;

- che nel caso di specie sembra potersi accordare tutela piena alla situazione soggettiva della ricorrente avendo, infatti, la società vincolante avvalorato le affermazioni contenute nel ricorso con il proprio comportamento atto a creare un clima di incertezza e disagio per l'atleta sia al momento della gestione delle trattative con alcune società interessate all'ottenimento della prestazione sportiva dell'atleta stessa, sia in quello dell'accettazione della consegna del materiale sportivo che avrebbe dovuto utilizzare nella stagione agonistica 2015/2016;
- a confermare la tesi della poca considerazione da parte della società vincolante nei confronti dell'atleta e dell'assenza di interesse della società alla prestazione sportiva della stessa per la stagione agonistica in corso, concorre il mancato formale invito a effettuare l'obbligatoria visita annuale di idoneità sportiva agonistica scaduta

### **PQM**

Accoglie il ricorso dell'atleta Lisanti Silvia per giusta causa a norma dell'art. 35 del R.A.T. e dispone la restituzione delle tasse di ricorso versata dalla ricorrente.

Affissione all'albo 15 febbraio 2016

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente